



Ministero dell'Istruz ione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio IV - Ambito Territoriale diAlessandria

#### **INCONTRI SEMINARIALI**

La violenza assistita, la violenza di genere, la violenza agita da adulti e minori

presso

l'Aula Magna I.T.I.S. Alessandro Volta Spalto Marengo n. 42 – Alessandria

Gli incontri sono rivolti ad avvocati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, educatori professionali, insegnanti



• Le ricadute giuridiche della violenza assistita sulla responsabilità genitoriale e sui regimi di affidamento dei minori

- Valentina Caratto, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino
- Giulia Facchini, Avvocato civilista del Foro di Torino Presidente Sintonie Torino e membro del Direttivo nazionale Cammino



#### **CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

#### Corte Costituzionale, n.. 1 del 2002

La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002, ha chiarito che dalla novità introdotta dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, (che ha aggiunto all'art. 336 cod. civ. un quarto comma, il quale stabilisce che "per i provvedimenti di cui ai commi precedenti - ovvero adottati ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ. - i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore") si evince l'attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore;

ed ha aggiunto che la necessità che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., può trarsi anche dall'art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con L. n. 176 del 1991 e perciò dotata di efficacia imperativa nell'ordinamento interno, che prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato



#### **CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

le più recenti sentenze della

Cassazione

- Cass. n. 5256 del 2018;
- Cass. n. 6644 del 2018,
- Cass n. 29001 del 12/11/2018, che afferma:

«Una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, ne discende, come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma 1, cod. proc. Civ»



# QUANDO OCCORRE NOMINARE IL CURATORE?

#### **INCOMPATIBILITA ANCHE SOLO**

Cassazione n. 29001 del 12/11/20 POTENZIALE?

«....nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello depositato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) - ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività

(Cass. n. 1957 del 2016, Cass. n. 16533 del 2010, Cass. n. 12290 del 2010, Cass. n. 5256 del 2018).



# CHI RAPPRESENTA IL MINORE?

Dice la Cassazione nella pronuncia n. 29001 del 12/11/2018

«Occorre, a questo punto, stabilire a chi spetti la rappresentanza del minore nel processo qualora, come nel caso in esame, questi non risulti ivi essere già rappresentato da un tutore provvisorio, nominato dal giudice in via cautelare ed urgente od all'atto dell'adozione di precedenti provvedimenti meramente limitativi della responsabilità genitoriale».



# CHI RAPPRESENTA IL MINORE?

«Nel caso di specie, dunque, in cui la richiesta di adozione del provvedimento proveniva, mediante contrapposte istanze, da ciascun genitore verso **l'altro** la sussistenza del conflitto era certa ed era pertanto indubitabile che la rappresentanza nel procedimento del piccolo V.M. dovesse essere affidata ad un **curatore speciale**, cui quelle istanze andavano comunicate ed al quale spettava di esaminare gli atti processuali e di formulare le conclusioni ritenute più opportune nell'interesse del minore».

Cassazione pronuncia n. 29001 del 12/11/2018



# IN ASSENZA DELLA NOMINA DEL CURATORE

# NULLITA' DEL PROCEDIMENTO

«La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, ex art. 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale dei Minori di Catania, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore V.M. e per la decisione riguardante le spese del giudizio di legittimità».





# CURATORE SPECIALE DEL MINORE QUESTIONI

**APERTE** 

- Il curatore come viene formato?
- Incontra il minore?
- Con chi si confronta prima di incontrare il minore?
- Come lo approccia?
- Si confronta e con chi -su quanto emerso dal suo incontro con il minore?
- Serve un vademecum del curatore speciale che nasca dall'esperienza concreta dei curatori, dei Servizi, dei magistrati, dei CTU e dei difensori degli adulti?





## **RICORDIAMO**

# Carta di Torino linee guida per il curatore speciale a cui ha partecipato Sintonie nel 2010

https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/lapazienza/La%20Pazienza 107 2010.pdf



# ISCIPLINARI RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO FAMIGLIA E I MINORI CIVILE PROTOCOLLO 28 11 2016

http://www.procuraminori.torino.it/documentazione/D\_9832.pdf

#### PROCEDURA OPERATIVA SU:

#### "LA GESTIONE DEL MINORE VITTIMA DI MALTRATTAMENTO O ABUSO

#### 1. PREMESSA

L'incremento del numero dei casi di minori vittime di maltrattamento e abuso giunti alla nostra osservazione nel corso degli ultimi anni ha reso necessaria la stesura di una procedura, in relazione alla complessità degli interventi da attivare e alla molteplicità degli operatori coinvolti nel processo di tutela e presa in carico del minore stesso.

#### 2. SCOPO

Gli obiettivi di questa procedura sono:

- garantire al minore la migliore protezione possibile e la cura più adeguata,
- definire le fasi del percorso del minore vittima o presunta vittima di violenza, sia che il primo contatto avvenga in contesto ospedaliero, sia in ambito territoriale,
- stabilire il ruolo e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto,
- codificare le comunicazioni necessarie tra Ospedale, servizi territoriali e Procure,
- effettuare il raccordo tra l'accoglienza del minore a scopo protettivo in modo che essa

#### MINOR GIUSTO PROCESSO ART. 111 COSTITUZIONE

#### I commi 1 e 2 recitano testualmente:

- •co. 1. "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"
- •co. 2. "Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".



## CHE COSA E' IL PROCESSO

"Il processo è disciplina di forme e di termini, di atti (costituenti esercizio di poteri), delle parti e del giudice.

Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità di esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena".



## CHE COSA E' IL PROCESSO

- Quindi il processo è una sorta di rito nel corso del quale tutte le parti coinvolte dicono la loro in modo che il giudice sentite tutte le versioni dei fatti possa prendere una decisione.
- Le formalità processuali servono per controllare anche da parte di un giudice superiore -anzi di due Appello e, ma non sempre Cassazione- le modalità e le ragioni in base alle quali si è pervenuti ad una certa decisione.
- Questa è la ragione per la quale sono stabilite per legge e dove non sono stabilite per legge occorre quantomeno mutuare per analogia da altri riti – le modalità con le quali le parti possono e debbono partecipare alla formazione della decisione del giudice.



## SACRALITA' DEL PROCESSO

- IL PROCESSO E' CIO CHE DIFENDE OGNI E CIASCUNO DI NOI DAL DELIRIO DI ONNIPOTENZA SIA DELL'AUTOTUTELA -FARSI GIUSTIZIA DA SE'- CHE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
- DOBBIAMO AVERE UN RISPETTO QUASI SACRO DEL PROCESSO COME GARANZIA DI CIVILTA' ALTRIMENTI: SIAMO FUORI DELLO STATO DI DIRITTO.
- E' VERO CHE IL PROCESSO A VOLTE FUNZIONA MALE MA CIASCUNO DI NOI PUO' E DEVE FARE LA SUA PARTE PERCHE' FUNZIONI AL MEGLIO.



## Quando è giusto?

La novità del 111 Costit. sta nell'aver consacrato testualmente con l'aggettivo "giusto" la centralità di quegli irrinunciabili valori etici – basati sull'assoluta inviolabilità dei diritti della persona – ai quali si ispirano le garanzie di legalità, di lealtà, e di correttezza procedurale.



# Quando è giusto?

Elemento minimo indefettibile di un processo giusto è il diritto attribuito <u>a tutte le parti</u> coinvolte di farsi ascoltare da un giudice indipendente, terzo ed imparziale, prima che questi sia posto in condizione di pronunciare la propria decisione.



### Art. 403 c.c.



Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione



#### LA TUTELA URGENTE DEL MINORE IN CASI DI ABUSO, MALTRATTAMENTO E VIOLENZA ASSISITA E IL GIUSTO

PROCESSO https://www.cammino.org/wp-

content/uploads/2019/07/Audizione-AGIA-17.07.2019.pdf



Roma, 17 luglio 2019

On.le Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza Gent.ma Sig.ra Dott.ssa Filomena Albano

Sua Sede

#### Audizione ex art. 3 e 4 L. 112/2011 sul sistema della tutela minorile

On.le Autorità Garante, gentilissima Dottoressa Albano,

CAMMINO Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni ringrazia per l'invito all'incontro odierno, che rappresenta un'occasione di confronto e di proposte per il miglioramento del sistema di tutela minorile in termini di effettività e celerità.

La nostra è un'associazione di avvocati e altri professionisti del settore, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense tra le associazioni più rappresentative, con 61 sedi a livello territoriale che rappresentano tutti i Distretti. Gli avvocati che ne fanno parte esercitano la difesa nei procedimenti minorili –e cioè che riguardano le persone di età minore- in diversi ruoli e funzioni, sia come curatori speciali delle stesse, tutori –anche di minori stranieri non accompagnati-, difensori degli adulti coinvolti (genitori, affidatari, collocatari, aspiranti genitori). La nostra è, quindi, una visione a 360 gradi che assorbe tutto il territorio nazionale e tutta la vasta gamma dei procedimenti minorili, in un'interlocuzione serrata, collaborativa e continuativa con gli



## ART. 403 CC CRITICITA EVIDENZATE DA CORTE

https://www.cammino.org/wp-content/uploads/2019/07/Audizione-AGIA-17.07.2019.pdf

Alla luce della giurisprudenza della CEDU

Le ragioni di urgenza di sottrarre il minore a un pericolo gravissimo, imminente e irreparabile, debbono essere contemperate in immediata successione con i principi dell'equo processo e quindi:

Con il necessario coinvolgimento di tutte le parti coinvolte (si tratta di diritti fondamentali e costituzionali delle persone); con il pieno coinvolgimento del minorenne che dev'essere rappresentato da un Curatore Speciale, cui spetta il compito (art. 10 Convenzione Strasburgo) di fornirgli tutte le informazioni e spiegazioni necessarie; immediata udienza nella quale le parti, compreso il minorenne siano sentite il provvedimento di allontanamento venga confermato o modificato da parte del collegio con avvio del

progetto di sostegno alla persona di età

minore allontanata e al suo nucleo familiare.

E' indispensabile quindi una riscrittura dell'art procedimento cautelare ante causam



# AFFIDO CONDIVISO O ESCLUSIVO

«L'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza..,)»

(Cass. Civ. n. 16593/2008, n. 21591/2012 e n. 2976/2012).



#### AFFIDO CONDIVISO O ESCLUSIVO

Tribunale, Roma, sez. I civile, sentenza 11/03/2014 <a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/05/17/affido-esclusivo-in-presenza-di-gravi-indizi-sugli-atti-di-violenza-del-padre">https://www.altalex.com/documents/news/2014/05/17/affido-esclusivo-in-presenza-di-gravi-indizi-sugli-atti-di-violenza-del-padre</a>

«La semplice conflittualità non è di per se ostativa all'affido condiviso ma lo diventa quando il figlio sia perennemente spettatore di conflitti estenuanti tra i genitori e a causa di ciò sia esposto a rischio di sofferenza psichica grave o a problematiche comportamentali.

Inoltre è rilevante l'inidoneità alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale quando conduce ad un pregiudizio per il minore (<u>Cass. Civ. n. 16593/2008</u>, <u>n. 21591/2012</u> e n. 12976/2012)».

«Secondo quanto disposto in sentenza (Cass. Civ. n. 372/2014), la sospensione delle visite tra padre e figlio nell'attesa dell'esito di un procedimento penale per abusi sessuali contro il figlio stesso, avrebbe comportato la definitiva irrecuperabilità della relazione, causando così un danno al minore. In quel caso erano stati decisi incontri protetti tra padre e il figlio presso un centro specializzato che fornisse al minore anche il supporto terapeutico e ogni altro intervento di sostegno».



## PROTOCOLLO CTU TORINO

https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/protocolli

- 1. Quando è utile o necessario disporre una CTU ......
- 1. in presenza di situazioni familiari descritte dalle parti in termini fortemente divergenti, allegando l'altrui inadeguatezza genitoriale e/o educativa o in presenza di conflittualità gravi e strutturate;
- 2. conflittualità molto elevata agita anche alla presenza dei figli (violenza assistita);
- 3. violenze e maltrattamenti;
- 4. dipendenze in tutte le loro forme ed incidenti sui compiti genitoriali;
- 5. problemi psichici o gravi disagi psicologici;
- 6. abbandono o trascuratezza grave da parte di un genitore;
- 7. mancanza o grave limitazione di rapporti tra il minore ed uno dei suoi genitori e/o tra il minore e la sua famiglia allargata;
- 8. comportamenti disfunzionali dei genitori, in contrasto con il principio di bigenitorialità.







